

Protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)

La procedura sulla raccolta dei dati deve tener conto delle norme a tutela dei dati personali e del rispetto della libertà personale del minore e diritto alla sua vita privata personale e familiare.

I minori non devono essere mai sottoposti, per motivi di sicurezza, a una sorveglianza eccessiva che ne limiti l'autonomia. Al riguardo occorre trovare un giusto nesso tra la protezione dell'intimità e della vita privata dei minori e la loro sicurezza.

Bisogna tenere presente che i dati dei minori meritano precauzioni e attenzioni adeguate. Le misure di sicurezza devono essere adeguate alle loro condizioni. Si ricorda che un minore tende ad essere meno consapevole di un adulto dei rischi che corre.

Tuttavia, il presupposto affinché il diritto al rispetto della vita privata dei minori riceva una tutela efficace è che le disposizioni siano applicate osservando il principio dell'interesse superiore del minore. L'applicazione deve tenere conto delle situazioni specifiche dei minori e di quelle dei loro rappresentanti. Le direttive 95/46/CE e 2002/58/CE vanno quindi interpretate e applicate di conseguenza.

In caso di interessi concorrenti, la soluzione va cercata interpretando le direttive alla luce dei principi generali della convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, in particolare l'interesse superiore del minore.

Il principio dell'interesse superiore può svolgere un duplice ruolo. In primo luogo, garantisce che la vita privata del minore sia protetta al meglio, rendendo effettivo, per quanto possibile, il diritto alla protezione dei dati del minore. Si possono tuttavia verificare situazioni in cui tale principio risulta incompatibile con il diritto al rispetto

Questo diritto ribadisce il diritto generale alla vita privata, sancito dall'articolo 12 della dichiarazione universale, dall'articolo 17 del patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della vita privata del minore. In tali casi, il diritto alla protezione dei dati può soccombere dinanzi al principio dell'interesse superiore.

Ciò vale soprattutto per i dati medici, quando, ad esempio, i servizi di assistenza devono ottenere informazioni nei casi di abuso o abbandono di minori. Analogamente, gli insegnanti possono comunicare i dati personali di un minore agli assistenti sociali per tutelarlo fisicamente o psicologicamente.

In casi estremi, il principio dell'interesse superiore del minore può essere in conflitto con il requisito del consenso dei rappresentanti del minore. Anche in queste situazioni prevale l'interesse superiore del minore – ad esempio se ne è in gioco l'integrità mentale o fisica.

In particolare va tenuto presente il principio generale contenuto nel D.Lgs. 30.06.03, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, in base al quale la raccolta, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione di qualunque informazione relativa ad una persona, richiede il suo consenso informato. Tale principio è derogato e il trattamento è quindi libero, allorquando sia necessario “per far valere un diritto in sede giudiziaria” (art. 13, commi 1 e 5, lett. b).

Se ne deduce che l'informazione e il consenso non sono richiesti per il trattamento e la comunicazione di qualsiasi tipo di dati personali (anche sensibili) inerenti ad un minore o adulti conviventi finalizzati a riferire alla Magistratura (o a rispondere a sue richieste) in ordine allo stato di abbandono, di pregiudizio psico-fisico o di condotta irregolare del minore stesso. Stesso regime si applica per gli atti richiesti dalla giustizia minorile nell'ambito di un processo penale. Si consideri inoltre che detto Codice ha autorizzato il libero trattamento dei dati per finalità di tutela del minore e la libera comunicazione di essi tra Enti Pubblici (es. Servizi – Scuola) ai sensi degli artt. 18, 19, comma 2, e 73, del Codice stesso¹. In ogni caso i dati vanno trattati garantendo la loro **Sicurezza**

I Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, **i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.**

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. [abrogato]⁽¹⁾

1 Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successivamente abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La norma è confluita, identica, nell'art. 4, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013. Si riporta, per completezza, il testo abrogato: "*Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).*"

Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

L'articolo 17 della direttiva 95/46/CE stabilisce che "[g]li Stati membri dispongono che il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati" e precisa che "[t]ali misure devono garantire, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia e dei costi dell'applicazione, un livello di sicurezza appropriato rispetto ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere".

-
- e) relative alla leva militare;
 - f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
 - g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
 - h) in materia di protezione civile;
 - i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
 - l) dei difensori civici regionali e locali.